

## “S.S. 16 ADRIATICA – ROTATORIA”

**PRECISAZIONI** a parziale modifica e chiarimento di quanto indicato con riferimento:

- alla categoria **OS12-A “Barriere di sicurezza stradale” classifica I<sup>^</sup> - € 172.382,07 (al punto II.1.5) del bando di gara ed all’art. 4, punto 4.3 lettera a1) del disciplinare di gara):**

- la citata categoria, essendo di importo inferiore al 10%, **non è da considerarsi SIOS** (strutture, impianti ed opere speciale) e pertanto è possibile fare ricorso all’istituto dell’avvalimento.

- alla categoria **OS21 “Opere strutturali” classifica II<sup>^</sup> - € 435.785,95 (al punto II.1.5) del bando di gara ed all’art. 4, punto 4.3 lettera a2) del disciplinare di gara):**

- per la SIOS OS21 indicata è richiesto il possesso dell’attestazione SOA in classifica II<sup>^</sup>. Il concorrente pertanto è tenuto a possederla in proprio, diversamente l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo della medesima (ed il concorrente è tenuto a possederne il restante 70%) oppure deve dichiarare la costituzione di ATI verticale con impresa mandante in possesso della relativa qualificazione. Pertanto il concorrente che intende fare subappalto qualificatorio deve possedere almeno la classifica I<sup>^</sup> e subappaltare ad impresa in possesso almeno della classifica I<sup>^</sup>;
- tutte le indicazioni relative al subappalto della medesima sono da intendersi pertanto nel limite del 30% ai sensi dell’art. 105 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

**Ad integrazione di quanto indicato al punto 5 del disciplinare di gara** si evidenzia che per le categorie scorporabili non possedute (né da mandanti né dalla capogruppo), se ed in quanto categorie subappaltabili, la capogruppo **deve dichiararne obbligatoriamente** il subappalto, a pena di esclusione, indicandolo nella Parte II Sez. D del DGUE.

Rimane tuttavia l’obbligo di possedere in categoria prevalente una classifica che copra l’importo della prevalente stessa e – cumulativamente - l’importo delle citate categorie comunque non possedute, a prescindere dell’obbligatorietà o meno della qualificazione delle stesse.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Alberto Dellavalle  
(firmato digitalmente)